



# CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero - ☎ 049/9315217 - Fax 049/9315200  
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287  
Sito internet: [www.comune.camposampiero.pd.it](http://www.comune.camposampiero.pd.it)  
e-mail: [segreteria@comune.camposampiero.pd.it](mailto:segreteria@comune.camposampiero.pd.it)

Prot. n. 8304

ORDINANZA N. 23

**OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DURANTE IL PERIODO ESTIVO**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

Che lo stato di abbandono di rifiuti nel territorio comunale comporta, in particolare durante i mesi più caldi dell'anno, un decadimento delle condizioni igienico-ambientali nonché il deterioramento della qualità dell'arredo urbano e l'incremento della riproduzione di muridi nocivi per la salute e l'igiene pubblica;

### DATO ATTO che

- sulle precarie condizioni igienico-sanitarie, nonché di sicurezza, incide in modo rilevante la mancata manutenzione di scoli e fossati
- in occasione dei recenti episodi meteorologici è emersa la precaria situazione della rete idrica minore per carenza di pulizia e scarichi reflui impropri;

### RITENUTO

al fine di evitare, per quanto possibile, la riproduzione di topi e ratti e di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica, di dover disporre misure indifferibili ed urgenti volte

- al divieto di abbandono di rifiuti nel territorio comunale
- all'obbligo di costante e corretta manutenzione della rete idrica minore, comprese le affossature in proprietà privata, e verifica dell'efficienza degli scarichi reflui

### RITENUTO

di dovere adottare, pertanto, un provvedimento con efficacia protratta nel periodo giugno/ottobre di ogni anno, al fine di evitare l'insorgenza di situazioni igieniche potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica nei mesi estivi;

### CONSIDERATO

Che l'articolo 50 del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 assegna al Sindaco il potere di intervenire per far fronte ad emergenze di ordine sanitario o di igiene pubblica;

Che l'articolo 13, comma 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 individua nel Sindaco l'autorità sanitaria locale;

Che le situazioni di incuria, di abbandono di rifiuti, la mancata manutenzione di scoli e fossati nonché degli scarichi reflui non recapitanti in fognatura pubblica, possono interessare tra l'altro luoghi pertinenziali a dimore private, come pure aree private scoperte dismesse, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, e determinano l'insorgere di condizioni di degrado e di rischio creando nei cittadini residenti uno stato di allarme;

### VISTI

L'articolo 50 e l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Il regolamento di gestione dei rifiuti ed in particolare l'articolo 41, l'articolo 55 e l'allegato A;

Lo Statuto Comunale;

## ORDINA

### In tutto il territorio comunale:

1. il rispetto delle norme previste dal Codice Ambientale, in particolare il divieto di abbandono dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 D.Lgs, 152/06, e in quanto stabilito dai Regolamenti comunali in materia, al fine di prevenire la presenza di muridi (topi e ratti);
2. il conferimento dei rifiuti soggetti alla raccolta dal parte del gestore del servizio negli orari, le localizzazioni, tipologie e titolo consentiti.
3. ai proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private di adottare tutte le misure atte a prevenire l'abbandono ed il deposito di materiali che possano favorire l'annidamento o il proliferare di animali molesti;
4. l'effettuazione a carico dei proprietari, dei conduttori o degli usufruttuari di trattamenti di derattizzazione al fine di garantire la salute pubblica, in particolare sulle aree scoperte incustodite contenute nel perimetro urbano, private o condominiali (di proprietà di cittadini, imprese o enti);
5. lo sgombero da erbacce, vegetazione spontanea e rifiuti, in particolare nelle aree di proprietà e di conduzione di soggetti pubblici e privati come cortili, terreni scoperti, aree fabbricabili ed ogni altra area contenuta nel perimetro urbano.
6. la manutenzione delle rete idrica minore, scoli e fossati, nonché la verifica dell'efficienza dei sistemi di scarico acque reflue non recapitanti in fognatura pubblica;
7. all'ufficio competente di ordinare il divieto di sosta lungo il ciglio delle strade, ancorché siano presenti parcheggi autorizzati, dalle ore 24 del giorno antecedente e per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di pulizia delle scarpate e caditoie, anche con rimozione, nelle giornate in cui la ditta incaricata procede alle attività medesime.

La presente ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova applicazione l'articolo 13 della Legge 241 del 1990.

La presente ordinanza produce effetti nel periodo giugno/ottobre di ogni anno.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta) a euro 300,00 (trecento) con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di euro 100,00 oltre alle spese del procedimento.

Inoltre, in caso di inadempimento da parte dei soggetti obbligati, l'Amministrazione Comunale, oltre alla contestazione della sanzione, compatibilmente con le proprie capacità di intervento e ferme restando tutte le responsabilità degli obbligati, provvederà in via sostitutiva alle anzidette operazioni addebitando le relative spese ai soggetti obbligati.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nel sito internet del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Per conoscenza il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, alla Stazione Carabinieri competente per territorio.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Camposampiero, li 21 maggio 2014



IL SINDACO  
Domenico Zanon